

Pubblicato il 07/04/2021

Sent. n. 4123/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8741 del 2020, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Fabio Baglivo, Antonio Catricalà, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Fabio Giuseppe Baglivo in Roma, via Vittoria Colonna, 40;
contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'accertamento

del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza del [omissis], volta al conseguimento del titolo edilizio in forma cartacea, confermativo del silenzio-assenso formatosi sulla previa domanda di permesso di costruire del [omissis] ovvero della comunicazione dei motivi ostativi al suddetto rilascio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

[omissis], già concessionaria dell'impianto sportivo, di proprietà di Roma Capitale, sito in via Quasimodo, 124, il [omissis] sollecitava l'Amministrazione capitolina al rilascio del permesso di costruire richiesto il [omissis], per l'esecuzione di interventi edilizi in loco, correlato anche alla richiesta di proroga del rapporto concessorio.

A fronte dell'inerzia del Soggetto pubblico, l'istante presentava ricorso volto all'accertamento del silenzio-inadempimento, ex art.117 c.p.a., deducendo la violazione dell'art.2 della Legge n.241 del 1990, dell'art. 20 del D.P.R. n.380 del 2001, dell'art.97 Cost..

[omissis] in particolare ha fatto presente al riguardo che sussisteva l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; che il permesso in forma cartacea era di estrema utilità in rapporto alla possibilità di conseguire la proroga del rapporto concessorio.

Veniva inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

L'Amministrazione capitolina si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, producendo relativa documentazione a supporto.

Con note difensive la parte ricorrente ribadiva i propri assunti.

Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni e nei termini di seguito esposti.

Invero occorre precisare che con determina del [omissis] veniva dichiarata la decadenza della concessione, che detto provvedimento era assunto anche sulla scorta della mancata esecuzione di opere correlate al richiesto titolo edilizio, che l'atto suindicato veniva impugnato con apposito ricorso (RG12918/2019), poi accolto con sentenza TAR Lazio, II, n.410 del 2021.

Tanto premesso, va evidenziato che il fatto che l'effetto autorizzatorio discenda in modo diretto e immediato dal silenzio-assenso, ex art.20, comma 8 del D.P.R. n.380 del 2001, non è incompatibile con il rilievo dell'obbligo a carico dell'Amministrazione di provvedere alla formazione del titolo autorizzatorio documentale, eventualmente utilizzabile nei rapporti con i soggetti terzi, oltre che nei riguardi dello stesso Soggetto pubblico (cfr. Cons. Stato, V, n.345 del 2008, TAR Lazio, II quater n.7161 del 2017, II bis n.4560 e n.10227 del 2019).

E invero nel caso di specie, considerando anche la portata dell'intervento edilizio, il titolo in forma cartacea risulta di estrema utilità, siccome strettamente correlato alla concreta possibilità di conseguire la richiesta proroga della concessione dell'impianto sportivo, concessione che il Soggetto pubblico aveva dichiarato decaduta, tra l'altro, proprio per la mancata esecuzione di opere oggetto dell'istanza di permesso di costruire.

L'Amministrazione comunale deve pertanto fornire risposta alla richiesta in formato cartaceo del permesso di costruire, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Resta inteso che l'Autorità potrà pronunciarsi in senso positivo o negativo, a seconda che ritenga sussistenti o meno i presupposti di formazione del sottostante titolo edilizio.

Il Collegio si riserva la nomina del commissario ad acta, considerato lo stato avanzato del procedimento, come documentato dalla parte ricorrente, nell'eventualità di un persistente inadempimento dell'Amministrazione.

La sentenza va trasmessa all'Organismo di Valutazione Interna dell'Amministrazione resistente, ex art.2, comma 9 della Legge n.241 del 1990 e, in caso di passaggio in giudicato, alla Corte dei Conti, ex art.2, comma 8 della Legge n.241 del 1990.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.8741/2020 indicato in epigrafe.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO